Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 599.

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Lombardo — Pella — Saragat

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1949.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Vista la legge 16 maggio 1947, n. 379;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, Roma, approvato con regio decreto 8 febbraio 1940, n. 445 e modificato con regio decreto 6 gennaio 1941, n. 24;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, nominato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1948 ed al quale sono stati conferiti con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 8, i poteri e le facoltà attribuiti al Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, Roma, quale risulta dal testo, composto di ventotto articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 297. — AMATO

Statuto
della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro

Costituzione Scopi Capitale.

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Essa è costituita in ente morale autonomo con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed è retta dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti ad enti, società e singoli privati, che svolgono attività nel campo della produzione, commercio e sfruttamento di pellicole cinematografiche nazionali.

La Sezione potrà altresì concedere finanziamenti per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonchè per l'impianto di sale destinate alla proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

Inoltre potranno essere accordati in via eccezionale finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere, nonchè anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero delle pellicole nazionali, sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza ai produttori.

Le garanzie che dovranno assistere le operazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti.

La Sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario ed utile dal Consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in enti o società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e l'attività ad essa connessa, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione.

La Sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base all'elenco da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I finanziamenti concessi per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 per cento del costo globale di produzione, accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività:

1) col proprio fondo di dotazione;

2) col risconto del proprio portafoglio e con altre operazioni passive dirette a potenziare la propria attività.

Art. 5.

La Sezione può concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata o procedere all'acquisto di immobili o subentrare nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate, quando ciò sia ritenuto necessario per il recupero dei propri crediti.

La Sezione deve però provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtù del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'organo di vigilanza.

Art. 6.

Il fondo di dotazione della Sezione è costituito:

a) dai conferimenti del Tesoro dello Stato per lire 215.926.926,80 previsti e regolati dalla legge 13 giugno 1935, n. 1143, dal regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, dalla legge 30 novembre 1939, n. 2013, dal regio decreto-legge 19 luglio 1941, n. 865, e dalla legge 16 maggio 1947, n. 379;

b) dai conferimenti della Banca nazionale del lavoro per L. 60.926.926,80 previsti e regolati dalla legge 13 giugno 1935, n. 1143, dal regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061 e dal regio decreto-legge 19 luglio 1941, n. 865;

c) dal conferimento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 10.000.000;

d) dal conferimento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per L. 10.000.000;

e) da ulteriori conferimenti del Tesoro e della Banca nazionale del lavoro come previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061 e dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678;

f) da eventuali conferimenti per importo non inferiore a L. 10.000.000 da parte di altri istituti, enti e società.

I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca nazionale del lavoro di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *e*) non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili solo col consenso del Consiglio di amministrazione.

Il fondo di dotazione è suddiviso ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di L. 1.000.000 ciascuna.

L'accettazione dei conferimenti di cui alla lettera *f*) è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione della Sezione. Essi dovranno essere versati per metà all'atto della sottoscrizione e, per l'altra metà, entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima. Trascorsi i quindici giorni dalla data sopra fissata, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà diffidato dalla direzione della Sezione mediante lettera raccomandata, a pagare entro quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo

termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata versata all'atto della sottoscrizione sarà devoluta al fondo di riserva.

Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione della Sezione è affidata:

a) al Consiglio di amministrazione;

b) al Comitato esecutivo;

c) al direttore.

Art. 8.

Il presidente e il direttore generale della Banca nazionale del lavoro sono rispettivamente il presidente e il direttore della Sezione.

La legale rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa spetta al presidente o, in sua assenza, al vice presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente e dal direttore della Sezione;

b) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante dei partecipanti di cui ai comma *c), d)* ed *f)* dell'art. 6, da designarsi con le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti;

e) da un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

f) da due rappresentanti scelti d'intesa tra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un vice presidente.

Art. 10.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi nei membri del Consiglio una vacanza, il presidente provocherà la sostituzione del consigliere da parte degli enti rispettivamente rappresentati. In tutti i casi, il nuovo consigliere cesserà dalla carica insieme con gli altri consiglieri, alla fine del triennio di cui al primo comma del presente articolo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura che sarà determinata dal Consiglio stesso e sottoposta per l'approvazione all'organo di vigilanza.

Art. 11.

Il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio, convocherà i partecipanti di cui ai comma *c), d)* ed *f)* dell'art. 6 per la designazione del loro rappresentante.

L'avviso di convocazione dovrà essere diramato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

La seconda convocazione può essere indetta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 13.

I partecipanti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo dei membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti d'incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega. Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze.

Ogni partecipante ha un voto per ogni milione di lire o frazione di capitale versato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, ogni trimestre, su invito del presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso potrà essere ridotto a 48 ore.

Art. 15.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;

2) accettare nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della Sezione previsti dalle lettere *c), d)* ed *f)* dell'art. 6;

3) deliberare in merito all'assunzione delle partecipazioni e stabilire l'elenco dei titoli e valori di cui all'art. 2;

4) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore per le operazioni di prestito nonchè quelli del Comitato esecutivo per le prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni;

5) decidere su tutte le operazioni di prestito e sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni che eccedano la competenza del Comitato esecutivo e del direttore;

6) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 26 del presente statuto;

7) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

8) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia — in qualunque forma concessa — nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia ancora estinto;

9) nominare i rappresentanti della Sezione presso altri enti o altre istituzioni;

10) determinare l'emolumento per i sindaci, da sottoporre all'organo di vigilanza per l'approvazione;

11) fissare l'importo delle medaglie di presenza per i membri del Consiglio e del Comitato esecutivo, da sottoporre all'organo di vigilanza per l'approvazione;

12) deliberare sulle operazioni di cui al n. 2) dell'art. 4;

13) deliberare la eliminazione di crediti dalle scritture;

14) scegliere nel proprio seno un membro per la costituzione del Comitato esecutivo.

Art. 17.

A ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza in una stessa giornata.

Art. 18.

I componenti il Consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, da uno dei consiglieri d'amministrazione rappresentanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal consigliere di amministrazione rappresentante il Ministero del tesoro e da un consigliere d'amministrazione da nominarsi a norma dell'art. 16, n. 14).

Quest'ultimo dura in carica un anno ed è rieleggibile; il non intervento del medesimo a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, ne produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si renda necessario, per qualsiasi ragione, sostituire detto componente del Comitato esecutivo, il presidente convoca il Consiglio di amministrazione perchè proceda alla nomina del nuovo membro, il quale però resterà in carica solo sino alla fine dell'anno stesso, salvo rielezione.

Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Si applica inoltre al Comitato esecutivo la disposizione dell'art. 18.

Art. 20.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) decidere sulle operazioni di prestito e sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni che dal Consiglio di amministrazione siano devolute alla sua competenza;

2) predisporre lo schema del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

3) esprimere il proprio parere su tutte le questioni da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

4) autorizzare, ai sensi dell'art. 5, il concorso alle aste e il subingresso nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate;

5) prendere, nei casi di urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione tranne quelle di cui ai numeri 4), 6), 8), 10), 13) e 14) dell'art. 16.

Di tutte le deliberazioni prese in via di urgenza dovrà essere data comunicazione al prossimo Consiglio;

6) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del Debito pubblico;

7) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.

Art. 21.

Il direttore delibera sulle operazioni che il Consiglio di amministrazione ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi, provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore autorizza tutte le azioni giudiziarie riferendone alla prima adunanza del Comitato esecutivo.

Il direttore può prendere nei casi di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 20, riferendone allo stesso nella prossima adunanza.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto; oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario designato dal Consiglio.

Di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario; i verbali delle deliberazioni del direttore saranno firmati dal direttore.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le fuzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Art. 23.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca nazionale del lavoro.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico esclusivo della Sezione stessa.

Art. 24.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure di uno di essi e di un funzionario della Sezione designato dal Consiglio di amministrazione della Sezione stessa.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a *tutti gli effetti dal vice direttore* generale della Banca nazionale del lavoro e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano della Banca stessa.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata da due funzionari addetti alla Sezione a ciò espressamente designati dal Consiglio di amministrazione.

Collegio dei sindaci.

Art. 25.

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un altro effettivo ed uno supplente dalla Banca nazionale del lavoro, il terzo effettivo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo.

Assumerà le funzioni di presidente del Collegio sindacale il sindaco nominato, come sopra detto, dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Sezione.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La misura della retribuzione dei sindaci è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione e deve essere sottoposta all'organo di vigilanza per l'approvazione.

Bilancio e utili.

Art. 26.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di esercizio, detratta una quota non minore del 20 per cento da assegnarsi a riserva, andranno ripartiti fra lo Stato, la Banca e gli altri partecipanti, in rapporto all'ammontare delle quote versate.

La quota di utili spettanti allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.

Scioglimento della Sezione.

Art. 27.

Quando sia accertata una perdita di una metà del fondo di dotazione il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero del tesoro che la Sezione venga posta in liquidazione.

La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministero del tesoro di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo, sentito l'organo di vigilanza.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano soddisfatte le quote della Banca nazionale del lavoro e degli altri istituti partecipanti, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Vigilanza.

Art. 28.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti ne avverte il Consiglio od il Comitato affinchè la modifichi e informa prontamente l'organo di vigilanza se a ciò non viene provveduto.

Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

(3620)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1949.

Restituzione dell'imposta all'esportazione dei prodotti commestibili salati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1948, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1421;

Ritenuta la necessità di precisare in apposite tabelle le misure della restituzione dell'imposta all'esportazione dei prodotti commestibili salati nonchè le date di decorrenza delle misure stesse, in base alle norme contenute nell'art. 1 del citato decreto Ministeriale del 25 novembre 1948 e tenuto conto ai soli effetti della variazione dei prezzi di cui al decreto Presidenziale 14 dicembre 1948, n. 1421, del tempo minimo presunto intercorrente fra la data di acquisto del sale, o del pagamento del diritto di monopolio, e quella di esportazione dei prodotti finiti:

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Le misure della restituzione dell'imposta all'esportazione dei prodotti commestibili salati di cui al decreto Ministeriale del 25 novembre 1948 e le date di decorrenza delle misure stesse sono precisate nelle seguenti tabelle *A* e *B*:

TABELLA *A*

Misura della restituzione per le carni salate, il burro salato, i formaggi, i pesci e i prodotti del suolo commestibili comprese le conserve di pomodoro che si esportano all'estero:

Periodo nel quale si effettua l'esportazione	Misura della restituzione per kg. di sale
8 novembre 1947-30 giugno 1948	L. 3,68
1° luglio 1948-15 marzo 1949	» 6,44
16 marzo 1949-31 marzo 1949	» 16,10
1° aprile 1949 in poi	» 32,20

TABELLA *B*

Misura della restituzione per gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero:

Periodo nel quale è avvenuta l'esportazione	Misura della restituzione per kg. di sale
8 novembre 1947-15 gennaio 1948	L. 18,50
16 gennaio 1948-30 novembre 1948	» 18 —
1° dicembre 1948-15 dicembre 1948	» 17,50
16 dicembre 1948-15 marzo 1949	17 —
16 marzo 1949 in poi	» 47 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 171. — EMANUELE

(3612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torino di Sangro (Chieti)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Torino di Sangro (Chieti), della estensione di ettari 345, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

mare Adriatico, fiume Sangro, strada comunale, strada provinciale Sangritana, strada comunale.

(3541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 178

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 settembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 6 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,975
Id. 3,50 % 1902	74,65
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di settembre 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 6 settembre 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» —	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, sui benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, con il quale è stato bandito il concorso per esami ad undici posti di disegnatore in prova, gruppo *C*, del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1947, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
1. Boi Eugenio	9,625	7,425	17,050
2. Ponis Augusto	8,875	8,125	17 —
3. Zanzoni Giuseppe	8 —	8,750	16,750
4. Ricci Piero	9,125	7,312	16,437
5. Perria Piero	8,375	8,025	16,400
6. Denti Orlando	8,125	8,250	16,375
7. Fraticelli Raffaele	8 —	8,100	16,100
8. Talamonti Renato	8,500	7,550	16,050
9. Giovannetti Osvaldo	8 —	8 —	16 —
10. Rulli Achille	8,875	7 —	15,875
11. Regali Spartaco	8 —	7,750	15,750
12. Rocchelli Elio	8,125	7,562	15,687
13. Furlani Carlo	7,625	8 —	15,625
14. Mannucci Serafino	7,875	7,500	15,375
15. Carletti Domiziano	8 —	7,300	15,300
16. Mancini Marino	8,250	7,040	15,290
17. Balbo Carlo	8 —	7,250	15,250
18. Lipparini Giorgio	8,500	6,650	15,150
19. Angelotti Lamberto	8 —	7,125	15,125
20. Sciarra Antonino	7,375	7,675	15,050
21. Bianconi Domenico	7,750	7,250	15 —
22. Colombo Osvaldo	8,375	6,375	14,750
23. D'Aria Dario	7,875	6,775	14,650
24. Bardotti Franco	7,625	7 —	14,625
25. Giordano Luigi	8 —	6,500	14,500
26. Moroni Angelo	7,375	7 —	14,375
27. Costamagna Mirko	7,500	6,800	14,300
28. Gorini Franco	7 —	7,250	14,250
29. Ercolini Giuseppe	7,375	6,425	13,800
30. Tarasco Lario	7,250	6,525	13,775
31. Rossi Corrado	7 —	6,750	13,750
32. Termine Francesco	7 —	6,725	13,725
33. Serrano Bruno	7,625	6,075	13,700
34. Petruzzo Pasquale	7,625	6 —	13,625
35. Palmeri David	7,500	6,050	13,550
36. Corsi Romolo	7,500	6 —	13,500
37. Del Prete Francesco	7,125	6 —	13,125
38. Viola Bruno	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine appresso indicato:

1. Boi Eugenio voti 17,050
2. Ponis Augusto » 17,000
3. Zanzoni Giuseppe » 16,750
4. Ricci Piero » 16,437
5. Perria Piero 16,400
6. Denti Orlando » 16,375
7. Fraticelli Raffaele » 16,100
8. Talamonti Renato » 16,050
9. Giovannetti Osvaldo » 16,000
10. Rulli Achille » 15,875
11. Gorini Franco, invalido » 14,250

Art. 3.

I sottoelencati candidati sono dichiarati idonei al concorso predetto nell'ordine appresso indicato:

1. Regali Spartaco
2. Rocchelli Elio
3. Furlani Carlo
4. Mannucci Serafino
5. Carletti Domiziano
6. Mancini Marino
7. Balbo Carlo
8. Lipparini Giorgio
9. Angelotti Lamberto
10. Sciarra Antonino
11. Bianconi Domenico
12. Colombo Osvaldo
13. D'Aria Dario
14. Bardotti Franco
15. Giordano Luigi
16. Moroni Angelo
17. Costamagna Mirko
18. Ercolini Giuseppe
19. Tarasco Lario
20. Rossi Corrado
21. Termine Francesco
22. Serrano Bruno
23. Petruzzo Pasquale
24. Palmeri David
25. Corsi Romolo
26. Del Prete Francesco
27. Viola Bruno

Art. 4.

Le nomine a disegnatore in prova sono subordinate al possesso dei requisiti a tale fine richiesti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Finanze n. 12, foglio n. 125. — LESEN

(3509)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*), pubblicato a pag. 2113 della *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 agosto 1949, la parola « quarantesimi » contenuta nel penultimo comma dell'art. 6 deve invece leggersi « cinquantesimi » e, conseguentemente, le parole « ventiquattro quarantesimi », contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo, devono leggersi « trenta cinquantesimi ».

(3651)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti i decreti prefettizi n. 15788 - Div. III-m., in data 20 giugno 1947 e n. 30161 Div. III-m in data 13 settembre 1947, con i quali veniva bandito un concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 30 giugno 1946;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Frizzi dott. Leopoldo punti 133,46/150
2. Stizzoli dott. Fortunato » 131,20/150
3. Dall'Olio dott. Francesco » 129,83/150
4. Magnabosco dott. Lamberto » 126,01/150
5. Fabbris dott. Francesco » 125,30/150
6. Filzi dott. Aldo » 125,28/150
7. Casalino dott. Vito » 122,58/150
8. Fiori dott. Edoardo » 122,28/150
9. Padovani dott. Armando » 121,89/150
10. Campagnolo dott. Giovanni » 121,37/150
11. Massara dott. Giulio » 117,32/150
12. Meo dott. Francesco » 114,36/150
13. Bottacin dott. Ignazio » 113,90/150
14. Bressan dott. Antonio » 113,33/150
15. Blandino dott. Tiziano » 113,21/150
16. Di Luca dott. Raoul » 113,14/150
17. Pedrazzoli dott. Emilio » 112,87/150
18. Mesirca dott. Giuseppe » 112,60/150
19. Ferrante dott. Augusto » 110,82/150
20. Franceschi dott. Luciano » 110,70/150
21. Pantè dott. Domenico » 110 —/150
22. Pezzato dott. Ferdinando » 106,53/150
23. Pieropan dott. Aldo » 105,62/150
24. Carolillo dott. Michele » 103,83/150
25. Piacentini dott. Carlo » 102,48/150
26. Ferro dott. Libero » 100,40/150
27. Fazio dott. Giuseppe » 99,90/150
28. Beker dott. Pietro » 97,70/150
29. Perin dott. Battista » 96,95/150
30. Bornancini dott. Nicolò » 96,10/150
31. Bassi dott. Domenico » 96,02/150
32. Cavallari dott. Pietro » 95,38/150
33. Esti dott. Costante » 94,98/150
34. Marella dott. Giovanni » 94,32/150
35. Ferrante dott. Giovanni 93,28/150
36. Zanoni dott. Gino » 93 —/150
37. Bernardi dott. Gastone » 91,35/150
38. Marzari dott. Ulderico » 91,32/150
39. Pietrogrande dott. Corrado » 90,61/150
40. Quattrocchi Salvo dott. Francesco » 90,29/150
41. Collicelli dott. Gino » 89,09/150
42. Boscaro dott. Vito » 89,02/150
43. Colognese dott. Arnaldo 88,97/150
44. Lona dott. Carlo » 88,36/150
45. Avventi dott. Carlo » 87,99/150
46. Masotto dott. Giovanni » 87,85/150
47. Conte dott. Giuseppe » 87,41/150
48. Rigo dott. Bruno » 87,36/150
49. Miazzi dott. Nelson » 87,18/150
50. Cappelletto dott. Giovanni » 87,16/150
51. Saia dott. Giuseppe » 87 —/150
52. Manzini dott. Bruno » 86,36/150
53. Canton dott. Ernesto » 86,22/150
54. Maddalena dott. Giuseppe » 85,98/150
55. Bonsempiante dott. Ferdinando » 85,95/150
56. Zannini dott. Roberto » 85,79/150
57. Pantè dott. Giuseppe » 85,41/150
58. Alfonsi dott. Angelo » 85,12/150
59. Rubinato dott. Giorgio » 84,80/150
60. Zanovello dott. Grado » 84,60/150
61. Sardelli dott. Angelo » 84,50/150
62. Fecchio dott. Augusto » 84,43/150
63. Maione dott. Mario » 84,30/150
64. Guiotto dott. Giuseppe » 84,20/150
65. Bussadori dott. Giulio » 83,90/150
66. Bucci dott. Francesco » 83,59/150
67. Conti dott. Angelo » 83,44/150
68. Rejmond dott. Renzo » 82,63/150
69. Negri dott. Mario 82,56/150
70. Marchetto dott. Italo 81,99/150
71. Benedet dott. Angelo » 81,63/150
72. Gambaro dott. Beno 81,47/150
73. Forni dott. Guido » 81,21/150
74. Franzè dott. Francesco » 81,03/150
75. Paccagnella dott. Luigi » 80,81/150
76. Bonotto dott. Ottorino » 80,66/150
77. Perolo dott. Fernando » 79,81/150
78. de Rossignoli dott. Guido » 79,04/150
79. Mentaschi dott. Edoardo » 78,43/150
80. Cappellini dott. Arturo punti 78,29/150
81. Giusti dott. Renato » 77,95/150
82. Pomerri dott. Giorgio » 77,54/150
83. Tassi dott. Francesco » 77,13/150
84. Beggio dott. Tolmino » 77,07/150
85. De Zandonati dott. Leone » 76,22/150
86. Brusaferro dott. Nino » 76,13/150
87. Franchin dott. Antonio » 76,03/150
88. Maturi dott. Luigi » 75,90/150
89. Leonardo dott. Gio Batta » 75,66/150
90. Rampin dott. Alessandro » 75,36/150
91. Rampazzo dott. Giuseppe » 75,04/150
92. Werlick dott. Nello » 75 —/150
93. Errani dott. Giuseppe » 74,70/150
94. Contiero dott. Remo » 74,49/150
95. Cavagnis dott. Vittorio » 74,33/150
96. Isaia dott. Giuseppe » 74,17/150
97. Calzavara dott. Giovanni » 74,16/150
98. Missaggia dott. Guido » 74 —/150
99. Polledri dott. Pietro » 73,86/150
100. Grasso dott. Salvatore » 73,75/150
101. De Ambrogio dott. Ugo » 73,55/150
102. Del Gaudio dott. Vincenzo » 73 —/150
103. Trovò dott. Attilio » 72,74/150
104. Fontana dott. Alfredo » 72,62/150
105. Bonollo dott. Arsenio » 72,56/150
106. Tamborra dott. Angelo » 72,36/150
107. Lopriero dott. Giordano » 72 —/150
108. De Cesare dott. Giovanni » 71,86/150
109. Visentin dott. Alberto » 71,57/150
110. Criscuolo dott. Raffaele » 71,41/150
111. De Matteis dott. Francesco » 71 —/150
112. Rossi dott. Fausto 70,76/150
113. Giovagnoli dott. Umberto » 70,22/150
114. Braga dott. Umberto 69,99/150
115. Monteleone dott. Luigi » 69,70/150
116. Callegarin dott. Angelo » 69,17/150
117. Pertegato dott. Franco » 69 —/150
118. Valsecchi dott. Enrico 67,92/150
119. Baruchello dott. Bruno » 67,64/150
120. De Vita dott. Luigi » 66,50/150
121. Ancona dott. Walter 65,10/150
122. Santi dott. Flavio » 64,18/150
123. Milani dott. Gabriele 63,76/150
124. Galasso dott. Antonio » 63,37/150
125. Grasso dott. Scipione » 62,33/150
126. Santi dott. Carlo » 62,21/150
127. Montanari dott. Antonio » 61,93/150
128. Fiore dott. Gaetano » 61,31/150
129. Schiesari dott. Vincenzo » 61,18/150
130. Negrello dott. Antonio » 58,86/150
131. Palumbo dott. Giovanni » 57,50/150
132. Roveri dott. Cesare » 57,37/150
133. Rotundo dott. Antonio » 55,67/150

Padova, addì 13 agosto 1949

p. *Il prefetto*: FERRANTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti i decreti prefettizi n. 15788 Div. III/m in data 20 giugno 1947 e n. 30161 in data 13 settembre 1947, con i quali veniva bandito un concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 30 giugno 1946;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1. Frizzi dott. Leopoldo fu Silvio, con recapito presso Ghedini Caterina, via Belzoni n. 16, Padova, vincitore della condotta di Padova 12° reparto;

2. Stizzoli dott. Fortunato di Beniamino, con recapito a Veggiano (Padova), vincitore della condotta di Padova 7° reparto;

3. Dall'Olio dott. Francesco fu Gaetano, con recapito a Bressanvido (Vicenza), via Chiesa n. 2, vincitore della condotta di Vigodarzere;

4. Magnabosco dott. Lamberto di Raimondo, con recapito a Saonara (Padova), vincitore della condotta di Padova 6° reparto;

5. Fabbris dott. Francesco fu Francesco, con recapito a Bastia di Rovolon (Padova), vincitore della condotta di Padova 10° reparto;

6. Filzi dott. Aldo di Severino, con recapito a Calcara (Bologna), via Mazzini n. 44, vincitore della condotta di Albignasego;

7. Casalino dott. Vito fu Pietro, con recapito a Polverara (Padova), vincitore della condotta di Padova 5° reparto;

8. Fiori dott. Edoardo di Ferdinando, con recapito a Sassari, viale Dante n. 3/1, vincitore della condotta di Abano 1° reparto;

9. Padovani dott. Armando di Giulio, con recapito a Ponso (Padova), vincitore della condotta di Este 2° reparto;

10. Campagnolo dott. Giovanni fu Gaspare, con recapito a Carmignano di Brenta (Padova), vincitore della condotta di Carmignano;

11. Massara dott. Giulio fu Alfredo, con recapito a Talmassons (Udine), via Cassio n. 22, vincitore della condotta di Piove di Sacco 1° reparto;

12. Meo dott. Francesco fu Emanuele, con recapito a Carrara San Giorgio (Padova), vincitore della condotta di Mestrino;

13. Bottacin dott. Ignazio fu Massimiliano, con recapito a Puos d'Alpago (Belluno), vincitore della condotta di Borgoricco;

14. Bressan dott. Antonio fu Antonio, con recapito a Selva di Cadore, via Rova n. 77 (Belluno), vincitore della condotta di Loreggia;

15. Blandino dott. Tiziano fu Costantino, con recapito a San Gregorio nelle Alpi (Belluno), vincitore della condotta di Abano 2° reparto;

16. Di Luca dott. Raoul di Modesto, con recapito a Romans d'Isonzo (Gorizia), via XXIV Maggio n. 42, vincitore della condotta di Ponte San Nicolò;

17. Pedrazzoli dott. Emilio fu Giustino, con recapito a Isola Vicentina, via Castelnuovo, vincitore della condotta di Vigonza 2° reparto, frazione Pionca;

18. Mesirca dott. Giuseppe di Carlo, con recapito a Cittadella (Padova), via Garibaldi n. 23, vincitore della condotta di Galliera Veneta;

19. Pantè dott. Domenico di Salvatore, con recapito a Padova, via San Giovanni da Verdara n. 69, vincitore della condotta di Camposampiero;

20. Pieropan dott. Aldo fu Angelo, con recapito a Bovolenta (Padova), vincitore della condotta di Cartura;

21. Carolillo dott. Michele fu Giuseppe, con recapito a Monselice (Padova), Ospedale civile, vincitore della condotta di Piove di Sacco 2° reparto;

22. Piacentini dott. Carlo di Giovanni, con recapito a Fonzaso (Belluno), via Mezzaterra n. 54, vincitore della condotta di Tribano;

23. Ferro dott. Libero di Antonio, con recapito a Vighizzolo d'Este (Padova), vincitore della condotta di Vighizzolo;

24. Fazio dott. Giuseppe fu Ferdinando, con recapito a Vicari (Palermo), via Cangiamosi n. 24, vincitore della condotta di Piazzola 2° reparto;

25. Deker dott. Pietro di Lamberto, con recapito a Ceneselli (Rovigo), viale della Rimembranza n. 7, vincitore della condotta di Torreglia;

26. Perin dott. Battista di Pietro, con recapito a Meduno (Udine), vincitore della condotta di Rubano;

27. Bornancini dott. Nicolò fu Giacomo, con recapito a Padova, via Dante n. 22, vincitore della condotta di Selvazzano;

28. Cavallari dott. Pietro fu Giovanni, con recapito a Rubano (Padova), vincitore della condotta di Villafranca Padovana;

29. Esti dott. Costantino di Agostino, con recapito a Megliadino San Fidenzio (Padova), vincitore della condotta di Megliadino San Fidenzio;

30. Marella dott. Giovanni fu Giusto, con recapito a Piove di Sacco (Padova), vincitore della condotta di Cittadella 3° reparto (Santa Croce Bigolina);

31. Ferrante dott. Giovanni di Ernesto, con recapito a Borgoricco (Padova), vincitore della condotta di Casalserugo;

32. Zanoni dott. Gino di Italo, con recapito a Piazzola (Padova), frazione Presina, presso Saggin Giuseppe, vincitore della condotta di Masi;

33. Bernardi dott. Gastone di Antonio, con recapito a Tribano, vincitore della condotta di Casale Scodosia;

34. Marzari dott. Ulderico di Egidio, con recapito ad Annone Veneto (Venezia), vincitore della condotta di Saletto;

35. Quattrocchi dott. Francesco di Giovanni, con recapito a Guarda Veneta (Rovigo), via Roma n. 13, vincitore della condotta di Arquà Petrarca;

36. Collicelli dott. Gino di Antonio, con recapito a Ponte San Nicolò (Padova), vincitore della condotta di Villa Estense;

37. Boscaro dott. Vito fu Pietro, con recapito a Montagnana (Padova), via Roma n. 7, vincitore della condotta di Saccolongo;

38. Colognese dott. Arnaldo di Umberto, con recapito a Santa Margherita d'Adige (Padova), vincitore della condotta di Correzzola 2° reparto, frazione Civè;

39. Lona dott. Carlo di Fausto, con recapito a Villa Estense (Padova), vincitore della condotta di Sant'Urbano 2° reparto, frazione Carmignano;

40. Avventi dott. Carlo di Luigi, con recapito a Camposampiero (Padova), vincitore della condotta di Lozzo Atestino;

41. Masotto dott. Giovanni di Gio. Batta, con recapito a Jesolo (Venezia), via Cesare Battisti n. 64, vincitore della condotta di Cinto Euganeo;

42. Conte dott. Giuseppe fu Marco, con recapito a Altivole (Treviso), via Roma n. 10, vincitore della condotta di Carceri;

43. Rigo dott. Bruno di Gastone, con recapito a Padova, via Vittorio Veneto n. 55, vincitore della condotta di Piacenza d'Adige;

44. Miazzi dott. Nelson di Edoardo, con recapito a Padova, via dei da Carrara n. 5, vincitore della condotta di Merlara.

Padova, addì 13 agosto 1949

p. *Il prefetto*: FERRANTE

(3598)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.